

Il Giudice Arbitro Nazionale, Avv. Tommaso Toniolo, nel procedimento n. 08/12 Reg. P.F. contro il tesserato TAITI TIZIANO (TTN011),
incolpato

della violazione dell'art. 1 R.G.F. per avere, nel corso di Campionato, offeso e minacciato ripetutamente l'Arbitro, che lo aveva più volte invitato a non disturbare lo svolgimento della manifestazione parlando continuamente ad alta voce, arrivando a fronteggiarlo "viso a viso" e cercando di provocarlo per venire alle mani anche dicendogli che non era un uomo, in Prato il 4/2/12, ha pronunciato la seguente decisione.

Fatto:

a seguito denuncia dell'arbitro Cecconi Guido relativamente all'episodio di cui al capo d'incolpazione, con provvedimento 2/3/12 il P.F. ha contestato l'addebito di cui sopra, e, ritenuto di non poter accogliere le giustificazioni addotte, ha disposto la sua citazione a giudizio – ritualmente notificata – per l'odierna udienza, nel corso della quale veniva esaminata la documentazione in atti. Il P.F. ha concluso chiedendo l'applicazione della sanzione di mesi quattro di sospensione e chiede che gli atti vengano trasmessi alla commissione di disciplina degli arbitri per valutare il comportamento dell'arbitro Cecconi sulla mancata espulsione del Taiti.

Motivi:

il fatto, denunciato dall'arbitro – fonte di fede pri-

vilegiata – e in parte ammesso dal Taiti, il quale contesta solo le modalità del "vivace alterco", al quale avrebbero assistito almeno sette persone (peraltro non nominate, tali da poter così essere sentite sui fatti a sua parziale discolpa) è da ritenersi provato; chiara la violazione dell'art. 1 RGF, mediante condotta da reputarsi, visto l'atteggiamento tracotante posto in essere, al di là delle (comunque non scusabili) condotte che il giocatore, ritenendosi danneggiato, a volte pone in essere nei confronti dell'arbitro. Da ciò, segue l'applicazione della sanzione che si ritiene adeguata nel caso de quo, come da dispositivo. Seguono l'obbligo al pagamento delle spese di procedimento e le sanzioni accessorie di cui al RGF.

P.Q.M.

dichiara il tesserato TAITI TIZIANO responsabile dell'incolpazione ascrittagli ed infligge la sanzione della sospensione per mesi quattro. Condanna il medesimo al pagamento delle spese di procedimento, determinati in € 100 e dispone la pubblicazione della decisione, una volta definitiva sulla rivista *Bridge d'Italia*. Dispone altresì la trasmissione degli atti alla Commissione disciplina degli arbitri in base alla richiesta del PF. Si dà per letta la contestuale motivazione.

Milano, lì 13/10/12